

Al Presidente della Regione Siciliana
Palazzo d'Orleans
Piazza Indipendenza
90100 Palermo

All'Assessore Regionale ai BB. CC. e identità Siciliana
Piazza Croci, n. 8
90139 Palermo

Alla Speciale Commissione Tutela BB. NN. PP. di Caltanissetta
c/o Soprintendenza ai BB CC AA. di Caltanissetta –
Servizio X
Via Crispi
93100 Caltanissetta

PIANO PAESISTICO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
OSSERVAZIONE ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI
CALTANISSETTA

Nell'ambito dei propri obiettivi statutari e del proprio codice deontologico, sono esigenze primarie dell'Ordine sia la difesa del territorio che la tutela dell'esercizio della Professione, la quale esercitata entro i limiti normativi diventa essa stessa uno strumento di difesa del territorio e quindi del paesaggio, che è appunto l'argomento che oggi ci occupa.

Ritiene quest'Ordine che la partecipazione dello stesso al dibattito nella formazione, adozione ed approvazione di ogni strumento di governo del territorio, come il piano paesistico in esame, oltre ad essere una precisa facoltà concessa dall'ordinamento giuridico diviene, nel caso di specie, un preciso obbligo per le incisive e serie conseguenze che detto strumento sortisce sulla futura gestione del territorio in cui gli iscritti operano e quindi, necessariamente sull'esercizio della Professione, con ciò non trascurando naturalmente le altre categorie professionali a noi contigue e sinergiche e le associazioni delle categorie produttive, agricoltori, industriali, ma anche semplici cittadini.

In tale contesto, quest'Ordine tramite il proprio "Dipartimento Governo del Territorio", nelle settimane immediatamente precedenti la stesura e la proposizione del presente documento, ha interessato, con nota n° 155/2010 del 2.3.2010 e nota 414/2010 del 26.3.2010, la Soprintendenza ai BB.CC. ed AA. di Caltanissetta per programmare un incontro, subordinato alle disponibilità della Stessa finalizzato a *implementare un costruttivo dibattito sulle problematiche inerenti il Piano Paesistico nell'ambito del conseguimento dell'obiettivo comune della tutela del territorio e quindi del Paesaggio*. Detti inviti, purtroppo, a tutt'oggi sono stati disattesi, consolidando per altro una condotta mantenuta durante tutta la fase di formazione dello strumento nella quale, la Soprintendenza, inosservante degli obblighi di concertazione con gli attori operanti nel territorio e,

nella circostanza che ci occupa, degli Ordini Professionali, ha ritenuto di dovere procedere alla formazione ed approvazione del Piano Paesistico senza coinvolgere i soggetti legittimati alla concertazione, integrando così una fattispecie di possibile causa di nullità del procedimento amministrativo, del quale si stanno occupando i legali dei Comuni della Provincia cui, a quanto sembra, è stato destinato un equipollente trattamento.

Pur non essendo compito e competenza di quest'Ordine interessarsi a questioni giuridiche, essendo per altro lo stesso assolutamente favorevole ad uno strumento pianificatorio del paesaggio e ancor più ad uno strumento pianificatorio avente quale ambito territoriale l'intera provincia, il quale può essere di propulsione alla gestazione di piani urbanistici e strategici di livello sovra comunale, auspicabili in un momento in cui anche la gestione delle risorse e dei servizi pubblici ha assunto una gestione globale, lo stesso ha inteso dare il proprio contributo improntando la metodologia della stesura del presente documento ad una valutazione di aspetti disciplinari strettamente connessi alle competenze professionali degli iscritti interessati, per ogni comune della Provincia. Tale interessamento è stato reso noto sia attraverso e mail che a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'Ordine, che ha cercato di formulare dei contenuti non sovrapposti ai documenti medio tempore elaborati dagli Uffici Tecnici dei Comuni per le Amministrazioni, ma per evidenziare i principali elementi di criticità indotti dalle previsioni dello strumento suddetto.

Si riassumono di seguito alcuni criteri guida suggeriti nell'ambito del Coordinamento del Dipartimento che hanno informato l'attività dei colleghi i quali hanno fatto pervenire i loro contributi presso l'Ordine.

Il collega di ogni Comune dovrà studiare le norme specifiche del Piano Paesistico per il suo territorio Comunale ed interfacciarle:

- *con la situazione reale dei luoghi, evidenziando ogni elemento di criticità che potrà, ad esempio, essere costituito da emergenze paesaggistiche, architettoniche, etno antropologiche, archeologiche non concretamente esistenti o, d'altra parte da emergenze degli aspetti suindicati che invece si ritengono meritevoli di tutela e non interessate dalla normativa di piano;*
- *con la strumentazione urbanistica vigente, adottata o anche solo redigenda al fine di evidenziare, sulla scorta degli studi esecutivi che presuppongono alla pianificazione stessa (studio idrogeologico, censimento dei boschi, censimento dei beni culturali) se la stessa trovi rispondenza con gli studi propedeutici al piano paesistico e se le previsioni della stessa trovino corrispondenza con le prescrizioni del piano paesistico. In ogni caso il Collega relazionerà su eventuali elementi di criticità proponendo, nell'interesse della tutela eventuali soluzioni alternative. Giova all'uopo evidenziare che il Collega dovrà effettuare*

l'esame con terzietà, utilizzando la strumentazione urbanistica esclusivamente come supporto tecnico, in quanto redatta a scala adeguata (1:2.000) e con propedeutici studi approfonditi. Lo stesso potrà infatti ritenere la modifica della norma di Piano Regolatore più corretta rispetto ad una giusta previsione del Piano Paesistico.

- *con la situazione vincolistica in atto imposta da Amministrazioni diverse dalla Soprintendenza e con interessi inferenti, secondo i criteri informativi su elencati.*

La Relazione che ne scaturirà dovrà contenere delle proposte attive nell'ambito degli obiettivi di tutela e sviluppo del territorio.

Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio gli elementi di interesse riscontrati.

Prima facie, si evidenzia un copioso compendio di studi ed analisi propedeutiche cui non si accompagna un equipollente percorso previsionale, contraddizione che emerge nell'evidente distonia tra il *ruolo e gli obiettivi* dichiarati nell'art. 1 delle N.T.A. e le *principali strategie del Piano territoriale Paesaggistico* richiamate nell'art. 2 delle N.T.A.

Gli obiettivi dichiarati ed elencati al 5° comma dell'art. 1 e precisamente:

- a) stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della bio diversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;*
- b) valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio della Provincia di Caltanissetta, sia nel suo sistema unitario che nelle sue specifiche configurazioni;*
- c) miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni;*

non trovano adeguato riscontro nelle principali strategie indicate nell'art. 2, atteso che:

- il piano non promuove alcuna azione coordinata sia di tutela che di valorizzazione estesa all'intero territorio della Provincia che interessa diversi settori di competenza amministrativa come invece enunciato al primo comma, ma come evidenziato nella parte introduttiva, in taluni casi lo stesso ha integrato una sovrapposizione tout court alle competenze delle Amministrazioni locali ed in altri casi l'Autorità preposta non ha promosso né accettato il confronto paritetico sulle questioni di principale rilievo che, come detto, costituisce un preciso obbligo procedimentale, anche e soprattutto considerando le gravi conseguenze che derivano dall'applicazione dell'art. 6 delle N.T.A..

Il comma a) che si ritiene di dover trascrivere integralmente infatti così dispone:

Nei territori dichiarati di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e 142 del Codice, nonché negli immobili e nelle aree di interesse pubblico individuati dal Piano Territoriale Paesaggistico, ai sensi della lettera c). dell'art. 134 del medesimo codice, le norme del P.T.P. hanno carattere prescrittivo. In questi territori, i piani urbanistici redatti dalla

Provincia Regionale e dai Comuni interessati e i regolamenti delle riserve naturali di cui all'art. 6 della L.R. n° 98/81, fatte salve eventuali norme più restrittive, i piani d'uso delle riserve naturali, nonché tutti gli atti aventi carattere di programmazione sul territorio della provincia di Caltanissetta sono tenuti a recepire la normativa del P.T.P., ed ancora all'ultimo comma "Sia le prescrizioni che gli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nel P.T.P. dovranno essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione provinciale e locale, che dovrà adeguarsi alle previsioni del P.P., apportando agli strumenti urbanistici, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 145 comma 4 del codice, le modifiche necessarie per renderli coerenti e rispondenti al P.T.P..

Le conseguenze dell'applicazione delle sopra citate disposizioni, in assenza di concertazione con le Amministrazioni locali, provocano incisive conseguenze, oltretutto sul livello gestionale del territorio in un momento di grave crisi economica, anche e soprattutto sulle finanze delle suddette amministrazioni, già in taluni casi prossime al dissesto.

Una prima conseguenza diretta è la necessità di adeguare, o in alcuni casi di rielaborare gli strumenti urbanistici redatti sostenendo costi non indifferenti per le modeste finanze dei comuni della Provincia, che si trovano ad essere inadeguati alle odierne prescrizioni.

Una conseguenza ben più grave è invece la diretta conseguenza del regime vincolistico imposto, connotato da carattere permanente sulle proprietà private, il quale, nella circostanza in cui deve precettivamente costituire un elemento fondante delle previsioni dello strumento urbanistico, che l'Amministrazione è tenuta ad adeguare, trasferisce sull'Amministrazione locale l'onere ed il peso del contenzioso sul privato. Esemplari sono in detto ambito le prescrizioni vincolistiche sui suoli all'interno dei centri abitati che ne interdicono ogni utilizzo ai fini edificatori, le quali, ad esempio per le aree boschive ed a verde assoggettate a livello di tutela 2 o 3, indurranno i redattori degli strumenti urbanistici, costretti ad adeguare gli stessi al P.T.P., ad individuare nelle stesse le aree da destinare a verde pubblico, implementando così un vincolo preordinato all'esproprio.

La giurisprudenza prevalente cui quest'Ordine ritiene di aderire, impedisce alle Amministrazioni locali di reiterare i vincoli oltre il quinquennio dalla loro apposizione, se non per motivazioni di comprovato interesse pubblico, essendo dovuto, nell'ipotesi contraria, un copioso indennizzo per il proprietario.

Ne consegue che le Amministrazioni locali, nella circostanza di obbligatoria permanenza di detto vincolo imposta dal P.T.P., dovranno prioritariamente procedere alle procedure espropriative di detti beni, prescindendo da qualsiasi altra esigenza anche più urgente quale ad esempio potrebbe essere la dotazione di attrezzature scolastiche, al fine di scongiurare il depauperamento del proprio

magro patrimonio nella corresponsione di indennizzi perpetui ai proprietari, indennizzi che nel caso di specie sono conseguenza di un atto imposto da un'altra Amministrazione, la Soprintendenza appunto, la quale, oltretutto a non concertare le scelte suddette, è ben lungi da individuare le risorse economiche strumentali alla promozione di azioni coordinate di tutela e valorizzazione, ma neanche di tipo programmatico e progettuale, risultando l'iniziativa del progetto delle "sei porte", indicata nelle norme, certamente insufficiente alla risoluzione di tutte le problematiche, ancorché non concertata con tutti i soggetti legittimati.

Ulteriore apprezzamento sulle conseguenze di detta condizione precettiva inerente alla strumentazione urbanistica, scaturisce da una prima constatazione dell'influenza che i dispositivi del P.T.P. stanno esercitando sull'attività istruttoria dei provvedimenti urbanistici, ma anche solo sul rilascio delle certificazioni di destinazione urbanistica da parte delle Direzioni degli Uffici Urbanistica dei Comuni della Provincia, in ragione delle prescrizioni di cui all'art. 9 delle N.T.A. il quale dispone che *"a far data dalla pubblicazione del Piano secondo le suddette procedure non sono consentiti per gli immobili o nelle aree della Provincia di Caltanissetta, definiti dall'art. 134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previsti nel Piano stesso"*.

L'osservanza della sopra citata disposizione, nell'attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti e nella formazione dei nuovi, integra un vero e proprio regime di salvaguardia in cui diventano precettive (poiché più limitanti) le norme del P.T.P.

L'inadeguatezza della cartografia da una parte e la sovrapposizione normativa dall'altra stanno pertanto generando delle evidenti situazioni di criticità con suscettibile conseguenza di contenzioso, senza voler considerare le perdite economiche delle realtà che operano nel territorio, circostanza che sarebbe potuta scongiurarsi o limitarsi con adeguata concertazione.

La scala 1:50.000 utilizzata per la visualizzazione delle previsioni genera alcune contraddizioni interpretative nella valutazione del regime normativo ove il bene oggetto di intervento, o anche solo di certificazione strumentale al trasferimento dello stesso ricade, con le conseguenziali perdite di tempo nei procedimenti e conseguente diminuzione dell'efficienza dell'azione amministrativa.

D'altra parte il livello precettivo e puntuale di alcune parti delle N.T.A. non trova legittimazione nella scala di larga massima assunta negli studi e nella cartografia di base del P.T.P., ed ancora non trova giustificazione metodologica e quindi legittimazione, la circostanza rilevata nelle N.T.A. nel contesto della quale, contraddittoriamente alcune zone territoriali omogenee nello stesso CAomune vedono, come auspicabile, un preciso indirizzo normativo, indicando altezze, modalità esecutive, ed altre, contestualizzate nella medesima fascia territoriale e di impatto ben più importante, non sono neanche minimamente trattate.

Esemplare in detta circostanza è la fascia di territorio afferente al paesaggio locale 8 (Sistemi urbani di Caltanissetta e San Cataldo), ove vengono evidenziate e dichiarate le zone C, e non vengono neanche prese in considerazione le zone D ricadenti nella medesima fascia e le zone destinate ad attrezzature e verde attrezzato.

Si osserva tra l'altro che continuano ad essere mantenuti vincoli paesaggistici in questa parte del territorio che per vocazione, costituendo collegamento tra due comuni, è stata interessata da un'intensa urbanizzazione, ed è stata recepita, di fatto, come area di espansione urbana. Il piano paesaggistico nulla recepisce al riguardo, mantenendo inalterato il regime di tutela, che oggi dovrebbe al massimo riguardare le zone rurali di questo territorio.

Esemplare altresì è il caso di Delia e Sommatino afferenti al paesaggio locale n° 9, nel contesto dei quali sono stati istituiti i centri storici, trasformando le pregresse zone B in zone A, omettendo la necessaria attenta perimetrazione propedeutica alla formazione di uno strumento urbanistico, oggetto di esclusiva competenza del Consiglio Comunale ai sensi della legge regionale 71/78.

In tale contesto si evidenzia che in diversi comuni le prescrizioni di tutela interessano zone "B" già consolidate nel contesto di diversi strumenti urbanistici (oggetto di esame della Soprintendenza nella fase di formazione ed approvazione degli stessi), disattendendo il disposto di cui al Codice dei Beni Culturali che esclude la possibilità di assoggettare a vincolo paesaggistico le zone "B" ed in altri Comuni, proprio per l'inadeguatezza della cartografia, l'assoggettamento di dette zone alle prescrizioni del P.T.P. appare (pur in via subordinata a quanto sopra citato), equivoco.

In altri casi si evidenzia la inadeguatezza della perimetrazione delle parti di territorio assoggettate ai regimi vincolistici alla reale situazione dei luoghi.

Evidente è il caso di Mussomeli dove è stata perimetrata intorno al Castello una vasta area scarsamente antropizzata, e quindi priva di interesse edificatorio, anche distante dalla struttura, mentre al contrario non è stata perimetrata un'area con maggior rapporto visivo con il castello, ampiamente antropizzata e oggetto di interesse edificatorio, che sarebbe per tale motivo meritoria di attenzione in ordine alle modalità di sviluppo.

Ulteriore esempio è Sutera, ove la già scarsa possibilità di sviluppo edificatorio derivante dal rigido regime vincolistico idrogeologico e forestale è stata ulteriormente gravata dalla diminuzione degli indici di zona imposti dal P.T.P. nelle poche zone edificabili.

Che dire di Milena, dove si riscontrano gravi errori di fatto anche nella stessa perimetrazione del territorio comunale, nell'indicazione di emergenze inesistenti e nell'omissione di emergenze esistenti. Nell'allegato del Piano denominato "*Schede analitiche dei paesaggi locali*" per quanto concerne il *Sottosistema biotico (A.2)*, a pagina 27 tra i pregi del territorio comunale di Milena viene dedicato un intero paragrafo sulle *Macalube di Milena*, esplicitando: *Nel territorio del*

Comune di Milena, in contrada Botagro, si rinvencono delle interessanti Maccalube. Sono localizzate in sei siti poco distanti tra loro e posti lungo una linea retta, probabilmente corrispondente ad una faglia, che attraversa il Vallone Coda di Volpe ed il confine tra le province di Caltanissetta ed Agrigento. Sempre lungo questa linea, nel fondovalle, è presente una sorgente di acqua sulfurea.

Purtroppo, anche se tali emergenze sono sicuramente da tutelare, la suddetta *Contrada* e le citate *Maccalube* non si trovano in territorio del Comune di Milena, ed ancora, nel *sottosistema insediativo (B.2)* a pagina 31 per quanto riguarda il sistema archeologico si cita: *Altre emergenze archeologiche sono rinvenibili nei territori di Sutera (M. San Paolino e Rocca San Marco), Campofranco (C/da Mustanzello e Serra del Palco) e Milena (Rocca Amorella, Pizzo Menta e Rocca Aquilia)*. In questo caso, invece è rimasto escluso uno dei siti archeologici più importanti, custode delle famose tombe a tholos che si trovano nel versante sud di Monte Campanella in territorio del Comune di Milena. Ed infine Nella tavola grafica 14.A inerente i *Componenti del Paesaggio*, risulta perimetrata tra il Centro Urbano e i Villaggi Piave e Cavour una vasta area come “*fondo lacustre*”, mentre tale indicazione non si riscontra né nell’elaborato *schede analitiche dei paesaggi locali*, né nell’elaborato *Norme di Attuazione*. Invero non sussiste attualmente né si riscontra in testimonianze storiche nel territorio del Comune di Milena, alcun territorio lacustre.

Andando a Gela, solo per citare l’esempio più eclatante deve necessariamente evidenziarsi l’assoggettamento delle aree del petrolchimico di Gela a livello di tutela 3.

Se pur condivisibile può essere la riconversione dello stesso in strutture per la produzione di energie rinnovabili, appare realisticamente incoerente assoggettare un’area che per le irreversibili trasformazioni occorse non può costituire un’emergenza paesaggistica al più rigido livello di tutela, causando di contro il rallentamento dei procedimenti amministrativi disciplinanti anche la manutenzione di un complesso la cui rischiosità è stata ed è oggetto di attenta valutazione dagli organi ispettivi e giudiziari.

Si è ritenuto evidenziare solo alcuni degli esempi di criticità indotti dal piano e pervenuti dai colleghi residenti nei comuni della provincia al fine di non sovraccaricare il documento di contenuti che troveranno senz’altro maggiore evidenza nelle osservazioni/opposizioni proposte dai comuni, essendo lo scopo della presente osservazione propositivo e comunque di offrire disponibilità anche nella fase successiva agli esiti procedurali per una collaborazione strumentale ad introdurre elementi migliorativi nell’interesse della collettività.

Pur non di meno non può prescindere dall’evidenziare un’ulteriore condotta dell’Amministrazione redattrice del P.T.P. che deve essere oggetto di particolare apprezzamento.

Costituisce un obiettivo elemento di sottosviluppo del territorio siciliano e della nostra provincia in particolare la carenza di infrastrutture viaria e ferroviaria, oltreché un lacunoso rapporto con la costa derivante anch'esso sia dalla carenza delle infrastrutture su citate, che dalla assenza di infrastrutturazione turistica.

In tale contesto l'art. 28 delle N.T.A. disciplinante: “*opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti*” integra una vera e propria interdizione alla possibilità di utilizzo delle tecniche della più recente ingegneria civile dei trasporti, che può e deve avere rilevanza nell'ambito in cui l'obiettivo principale a livello mondiale è da un lato la riduzione dei gas serra e dall'altra la diminuzione delle vittime su strada e ferrovia.

Pur volendo prescindere dalla considerazione della effettiva lacunosità e limitatezza degli approdi esistenti al fine di implementare uno sviluppo turistico, sui quali si impone aprioristicamente il riuso, non possono essere condivise, alla luce delle superiori osservazioni le seguenti disposizioni:

*I nuovi tracciati stradali e ferroviari, e l'ammmodernamento di quelli esistenti, dovranno tenere in conto **primariamente** la necessità di inserirsi nel paesaggio attraversato, non solo in termini di compatibilità, ma in termini di valorizzazione dei quadri paesaggistici. A tale scopo la loro realizzazione, **quando non preclusa o soggetta alle prescrizioni di cui al titolo III del Piano** è di norma volta a minimizzare l'impatto visivo e quello sulle forme e la stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque. Essa deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla preservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:*

-rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle acque contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;

-contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;

-adozione di soluzioni progettuali e tipologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e conseguibili mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti che, in ogni caso devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente.

E' evidente che le esigenze, molte delle quali di interesse nazionale, che attendono alla realizzazione di dette opere non possono e non devono assumere come primarie dette prescrizioni, le quali possono avere valenza come indirizzi programmatici da confrontare caso per caso con tutti i

fattori inferenti. In tale contesto la Soprintendenza prevede addirittura la possibilità di precludere la realizzazione di un'opera ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III.

A prova della completa assenza di attenzione della Soprintendenza all'interfaccia con i fattori di sviluppo economico e sociale del territorio, si evidenzia che le previsioni della costruenda S.S. 640 non sono implementate negli elaborati progettuali del P.T.P., quasi a non accettarne l'esistenza.

Più in generale può affermarsi che l'intento dell'Amministrazione redattrice, di ispirazione dichiaratamente conservatrice, è quello di cristallizzare l'aspetto, la forma e l'infrastrutturazione del territorio provinciale.

Le prescrizioni delle N.T.A. rendono difficilmente applicabili le tecniche dell'odierna ingegneria civile, che in un'ottica più lungimirante potrebbero risolvere ad esempio l'atavico problema dei tempi di collegamento ferroviari tra la Provincia di Caltanissetta e Catania e Palermo.

In tale contesto non vengono neanche indicate le modalità e forme di concertazione con le territorialità delle Province limitrofe, rendendo così qualsiasi provvedimento avente oggetto opere di interesse sovra provinciale certamente difficoltoso e lungo nella sua gestazione, e ciò in un momento storico dove le esigenze di modernizzazione infrastrutturale sono prioritarie e causali allo stesso mantenimento della popolazione dei territori normati, dove la stessa agricoltura soffre di una condizione di crisi ormai irreversibile.

Ritornando al campo architettonico ed urbanistico, non possono non manifestarsi delle serie preoccupazioni in ordine ad alcune prescrizioni evinte dai paesaggi locali in cui le stesse vigono, le quali impongono aprioristicamente la conservazione e riproposizione di tipologie tradizionali e la conservazione tout court anche nei centri storici, privando le amministrazioni locali ed i progettisti di qualsiasi possibilità di testimoniare la odierna cultura dell'architettura, come se la stessa costituisse in se un elemento di degrado del paesaggio.

La concezione e realizzazione di proposte progettuali di alta qualità in architettura e urbanistica contemporanea, da trasmettere alle generazioni future come testimonianze del nostro tempo, le quali in altri paesi, forse meno civilizzati nel nostro, stanno costituendo un nuovo modo di disegnare e qualificare il paesaggio, è un preciso obbligo della nostra generazione di progettisti, che spesso, a causa di diverse ragioni, molte delle volte di carattere normativo, è caduta in una sorta di nichilismo progettuale con le conseguenze che ne stanno derivando.

Il piano paesaggistico potrebbe divenire un elemento di propulsione di qualità urbana e paesaggistica, ma non certo nell'attuale visione imposta del paesaggio, che vede lo stesso come entità da cristallizzare a tempo indeterminato. Forse anche detta ispirazione è frutto del nichilismo progettuale in cui sono incorsi i redattori, i quali hanno verosimilmente ritenuto che il

mantenimento dello stato delle cose sia la soluzione migliore per non assumersi responsabilità sulle altre alternative concretamente percorribili.

Ma anche in quest'ultima ipotesi non può non evidenziarsi la mancata definizione tipologica, delle finiture e dei materiali, ai fini delle autorizzazioni da rilasciare, per i quali il piano si limita a dare dei criteri informativi.

Si è avuto modo di riscontrare, nel territorio, come questa mancanza comporti il rimando dell'applicazione normativa alla discrezionalità istruttoria, causando contraddittori inserimenti nel paesaggio, in conseguenza delle diversità interpretative dei singoli funzionari.

Fermo restando l'auspicio per ammettere, al di fuori di qualsiasi criterio, la realizzazione di una architettura di qualità, si ritiene utile alla tutela del territorio l'introduzione di un abaco e di norme regolamentari che assicurino uniformità interpretativa.

Ulteriore elemento dimostrante la lacunosità delle norme sotto l'aspetto architettonico ed urbanistico è in se la stessa assenza dei relativi sostantivi nelle Norme per componenti di cui al titolo II, nel contesto del quale viene addirittura dedicato l'art. 15 all'archeologia, la quale indiscutibilmente inferisce con il paesaggio, ma nulla viene dedicato alla presenza di testimonianze di architettura contemporanea nei nostri territori, alla moderne testimonianze e tecniche di ingegneria naturalistica, ed a quant'altro possa costituire, oltreché un'opportunità progettuale e testimoniale, anche un'occasione per lo sviluppo economico.

Lo stesso grava pesantemente anche sulle possibilità di sviluppo agricolo che può costituire un'occasione di rilancio per la nostra economia provinciale, limitando da una parte le possibilità di coltivazione del terreno compatibili con la sua vocazione con una serie di divieti e dall'altra introducendo dei vincoli di inedificabilità in zone rurali, per le quali non viene neanche garantita la possibilità di utilizzo degli indici edificatori che si andrebbero ad utilizzare nelle limitrofe zone rurali edificabili, consentendo, quando possibile, la realizzazione di infrastrutture necessarie all'attività agricola, ed ancora alla constatata attribuzione del livello di tutela 3) anche ad aree agricole limitrofe ad elementi qualificanti del paesaggio, per le quali sarebbe sufficiente l'attribuzione del livello di tutela 2.

Ritiene questo Dipartimento che la parte previsionale e normativa del P.T.P., dopo una significativa e preziosa fase di studi propedeutici, comunque da approfondire ed aggiornare, sia stata verosimilmente interessata da una frettolosa predisposizione (prova della quale è anche l'assenza di concertazione con tutti i soggetti legittimati), con l'evidente lacunoso risultato e le serie conseguenze negative che lo stesso ha integrato, sta integrando ed è suscettibile di integrare sugli aspetti paesaggistici, urbanistici, architettonici, economici ed antropici del contesto territoriale normato.

Per quanto sopra ne consegue un giudizio di inadeguatezza del piano paesaggistico al conseguimento dell'obiettivo della tutela del paesaggio della Provincia, piano che in evidente contraddizione con gli obiettivi di valorizzazione dichiarati si traduce in un compendio di divieti e inasprimento dei regimi vincolistici già esistenti, senza costituire l'elemento di propulsione che ambisce ad essere.

Ne conseguono le sotto elencate richieste dello in via gradatamente subordinata.

- 1) Revoca del decreto Dirigenziale di Adozione del Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta, n° 8471 del 4.12.2009 dell'Assessorato Regionale BB.CC.AA. e conseguente avvio della concertazione con tutti i soggetti legittimati finalizzata, sulla scorta degli studi già effettuati e da perfezionare al raggiungimento di una soluzione condivisa di uno Piano rispondente alle reali esigenze di tutela e sviluppo del territorio con riguardo all'attuale congiuntura economica, moderno nell'impostazione e che costituisca un elemento di propulsione della cultura contemporanea dell'architettura ed urbanistica, nonché strumento quadro cui possono confrontarsi gli auspicabili futuri strumenti settoriali di governo del territorio Provinciale;
- 2) Sospensione dell'efficacia degli art. 6 e 9 del decreto Dirigenziale di Adozione del Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta, n° 8471 del 4.12.2009 dell'Assessorato Regionale BB.CC.AA. per le parti che integrano condizioni di cogenza sugli strumenti urbanistici ed avvio del procedimento per effettuare le necessarie modifiche agli elaborati di piano e norme di attuazione finalizzate a:
 - approfondire gli studi propedeutici in concorso con tutti i soggetti legittimati, Amministrazioni pubbliche, Associazioni di categoria, Ordini e Collegi Professionali, anche attingendo agli studi di supporto dei Piani Regolatori Generali dei Comuni eliminando gli elementi di criticità rilevati e quelli eventualmente rilevabili;
 - rappresentare la proposizione dei regimi normativi su cartografia a scala non superiore a 1:10.000, aggiornata alla data attuale;
 - effettuare la sovrapposizione tra regimi normativi e strumenti urbanistici vigenti e redigenti, ed eliminare, in concerto con le Amministrazioni proposta ogni condizione di criticità che possa inficiare l'attuazione degli strumenti urbanistici generali in ordine al pubblico interesse ;
 - modificare i regimi normativi e le norme di attuazione nelle parti in cui sovra ordinano l'interesse della tutela del paesaggio, a qualsiasi altro interesse di livello nazionale nella realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche in inferenza con le dinamiche occupazionali;

- attuare per tutti i regimi normativi lo stesso livello di esecutività normativo eliminando le discrepanze di cogenza e dettaglio riscontrate e limitando al minimo la discrezionalità del funzionario nell'esame dei progetti;
- implementare nel compendio normativo la possibilità di utilizzo delle moderne tecniche dell'ingegneria civile ed ambientale;
- più in generale sulla scorta della concertazione con tutti i soggetti legittimati, raggiungere una soluzione condivisa di uno Piano rispondente alle reali esigenze di tutela e sviluppo del territorio con riguardo all'attuale congiuntura economica, moderno nell'impostazione e che costituisca un elemento di propulsione della cultura contemporanea dell'architettura ed urbanistica, nonché strumento quadro cui possono confrontarsi gli auspicabili futuri strumenti settoriali di governo del territorio Provinciale;

L'Ordine reitera fin da ora la sua offerta di collaborazione ad ogni contributo fattivo finalizzato al miglioramento della qualità e rispondenza dello strumento agli interessi generali.